



Comune di Lipari  
Città Metropolitana di Messina

COPIA

ORDINANZA N. 52 del 19-08-2024

*Oggetto:*

Divieto di vendere, introdurre e/o consumare bevande e alimenti di qualsiasi natura, contenuti in bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine, nonché il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, durante i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bartolomeo anno 2024. Misure atte a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di agosto,

II SINDACO

**Premesso che** in Lipari dal 21 al 24 agosto 2024 si svolge, per tradizione, la festività religiosa e folkloristica in onore del Santo Patrono San Bartolomeo;

**Considerato che** tali iniziative, richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di copiosa quantità di cittadini e di turisti in tutto il perimetro interessato dai suddetti festeggiamenti;

**Valutata** la necessità, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di prevenire situazioni di criticità causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro che potrebbero concorrere a creare pericoli per la pubblica incolumità, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico e nelle aree interessate dagli eventi religiosi e folkloristici in suo svolgimento, indette dal 21 al 24 p.v. nell'isola di Lipari;

**Visto** il Decreto Legge 23 maggio 2008, nr. 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, nr. 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco;

**Visto** il Decreto Legge 20 febbraio 2017, nr. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, nr. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

**Visto** l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 e s.m.i. – Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i. contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Richiamata** la Circolare del Ministero dell'Interno – Dip. della P.S. del 07.06.2017 “Safety and Security” (D.L. n. 14/2017 e potenziate, da ultimo, nel Decreto “Sicurezza” n. 113/2018 e prot. n. 0044392 del 24.04.2019;

**Richiamata** la Direttiva del Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministero prot. nr. 11001/110/10 del 28.07.2017, con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

**Visto** l'art. 54 della legge 29.07.2010, nr. 120;

**Vista** la Legge 125/2001;

**Richiamata** la propria Ordinanza nr. 28 del 02.07.2024, che qui si intende riportata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,

#### **ORDINA**

Per le ragioni indicate in premessa

1. E' fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine metalliche e bicchieri di qualsiasi forma e dimensioni, di vetro o di cristallo ma anche di metalli comuni o pregiati, di materie ceramiche, per il consumo di ogni genere di bevande. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. E', altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine o altro materiale di cui sopra, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico e in tutto il perimetro interessato dai festeggiamenti religiosi e folkloristici in onore del Santo Patrono dell'isola San Bartolomeo;
3. Il divieto di cui al precedente punto 1, non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate. In caso di asporto dai suddetti locali, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1, non trova applicazione nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;
5. E' vietato detenere o portare con sè, nelle aree pubbliche e interessate dalle manifestazioni, bevande contenute in recipienti soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.
6. Per le Limitazioni alla vendita di prodotti alcolici e superalcolici, si richiama il contenuto a pag. 7 e 8 dell'Ordinanza Sindacale nr. 28 del 02.07.2024, che ne costituisce parte integralmente sostanziale del presente provvedimento.

#### **DISPONE**

La notifica, per le rispettive competenze, al Comando Stazione Carabinieri di Lipari, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Lipari, al Comando della Polizia Municipale di Lipari, che vigileranno sull'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è, altresì, pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, sul sito internet del Comune per la dovuta conoscenza.

Facendo comunque salvi il disposto normativo prescritto dall'art. 650 del C.P., chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti, è punito, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la

sanzione pecuniaria e dittale da € 50,00 ad € 500,00 per il quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, è, altresì disposta la misura accessoria del sequestro del contenitore di vetro. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra saranno applicate le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

### **AVVERTE**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso:

Ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR per la Regione Sicilia, sezione di Catania;

Ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio di questo Comune.

### **IL SINDACO**

*Dott. Gullo Riccardo*  
*(Sottoscritto con firma digitale)*

## **PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-09-2024.

Li, 19-08-2024.

**ILSINDACO**  
*Dott. Riccardo Gullo*  
*(Sottoscritto con firma digitale)*